

REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (²), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (⁴),

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1380/92 (⁶),

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva (⁷), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/91 (⁸), occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva (⁹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2056/91 (¹⁰), la quota dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %;

considerando che, a norma dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2209/91 della Commissione, del 25 luglio

1991, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1991/1992 (¹¹), è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1991/1992;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo previsto per le campagne promozionali 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 permette il finanziamento di uno studio sull'efficacia dell'azione di circa 200 000 ecu; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1991/1992 è stimato a 6 000 000 di ecu;

considerando che l'importo previsto non permette di avviare azioni efficaci in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno proseguire le azioni promozionali negli Stati membri in cui esse sono state avviate nel corso delle campagne precedenti;

considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1991/1992 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, in Spagna e nei Paesi Bassi.

L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a:

- 1 820 000 ecu nella Repubblica federale di Germania,
- 1 470 000 ecu in Francia,
- 1 160 000 ecu in Italia,
- 1 220 000 ecu in Spagna,
- 330 000 ecu nei Paesi Bassi.

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

(³) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(⁴) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(⁵) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(⁶) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 15.

(⁷) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

(⁸) GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 14.

(⁹) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.

(¹⁰) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 30.

(¹¹) GU n. L 203 del 25. 7. 1991, pag. 31.